



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

Al Ministero dello sviluppo economico

Ufficio per gli affari generali e le risorse
Divisione IV reclutamento
Via V. Veneto, 33
00187 ROMA
dgrob.div06@pec.mise.gov.it

e p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello stato - Igop
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: dd.P.C.M. del 4.04.2017, del 10.10.2017, del 24.04.2018, del 15.11.2018 e del 20.08.2019. Richiesta di rimodulazione.

Con nota dell'8 novembre c.a. n.70272 lo scrivente Dipartimento ha accordato la prevista autorizzazione alla richiesta di rimodulazione avanzata da codesto Ministero con nota del 17 .09.2019 n. 69097 sui diversi DD.P.C.M. citati in oggetto.

Nella richiesta di rimodulazione veniva tra l'altro richiesto di poter effettuare, sul cumulo dei residui budget autorizzati, n.31 progressioni verticali in area terza, posizione economica F1, e n.6 in area seconda, posizione economica F1.

La previsione normativa invocata per effettuare le predette progressioni verticali è l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n.75/2017 il quale dispone che: " *Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.*"

Come già chiarito con la citata nota DFP dell'8 novembre 2019, senza un'espressa previsione normativa non esiste la possibilità, nel calcolo del 20%, dell'arrotondamento in

L.B.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

eccesso del numero decimale; dello stesso parere il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop che ha fornito la stessa motivazione con nota del 7.11.2019 n.240693, pertanto il numero delle predette progressioni verticali è stato poi rettificato in n. 30 unità di area III e n. 5 unità in area II.

Viceversa, sul punto, codesto Ministero sostiene quanto segue *“non risultando alla scrivente nessun principio di carattere generale e/o nessuna norma speciale che vieti l'arrotondamento all'unità superiore del decimale maggiore di cinque, anzi, esistendo nel d.lgs. 165/01 una norma che prevede espressamente detta modalità di calcolo (articolo 19, comma 6bis) applicabile alla fattispecie in esame, secondo i principi generali d'interpretazione della legge, desumibili dagli articoli 12 e 14 delle c.d. “preleggi”, inerenti l'analogia e il divieto, solo per le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati”*.

In merito si rappresenta quanto segue:

1) l'articolo 97 della Costituzione dispone, che *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*; l'articolo 35 del decreto legislativo n.35 del 2001 stabilisce che *“l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.”*

Il principio, che si rinviene dal combinato disposto nelle due norme, è che nei pubblici concorsi deve essere garantito l'adeguato accesso dall'esterno, che nel caso di arrotondamento all'unità superiore, come vorrebbe codesto Ministero, in una procedura non obbligatoria bensì facoltativa e di *“favor”*, non sarebbe garantito in quanto andrebbe a ledere l'interesse dei potenziali aspiranti esterni che vedrebbero ridotta la quota dell'altra riserva prevista dalla norma *“a regime”*;

2) medesimo orientamento è espresso nella sentenza della Corte dei conti Campania n.103 del 2019 - progressioni verticali ex art.22, comma 15 del d.lgs. 75/2017- nella quale i magistrati contabili hanno ricordato che, in ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero dei posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.165 del 2001. La disposizione, infatti, introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare utilizzabile soltanto per il triennio 2018-2020 prescrivendo modalità di avanzamento di carriera oggettivamente deroganti rispetto alle previsioni dell'art.52, comma 1bis del d.lgs. 165/2001, il quale statuisce per le progressioni verticali quale unica strada un concorso pubblico con riserva al 50% dei posti”;

3) per quanto concerne invece la ricostruzione giuridica secondo cui sarebbe applicabile al caso di specie-per analogia- l'art. 19, comma 6bis riguardante gli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia, preme sottolineare che l'analogia soccorre solo quando vi sia una lacuna o quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per le assunzioni e la mobilità

Nella fattispecie in esame, invece non si rinviene un vuoto normativo o lacuna del diritto; dovendosi ritenere che il legislatore - "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*"- abbia volutamente escluso la possibilità di arrotondamento per eccesso. Del resto non appare condivisibile il richiamo al citato articolo 19 trattandosi di fattispecie in cui l'arrotondamento è stato espressamente previsto dal legislatore.

Tutto ciò premesso, si conferma l'indicazione già espressa in merito alla necessità della rettifica delle due unità nel calcolo del 20% e dell'impossibilità dell'arrotondamento all'unità superiore nel calcolo del 20%.

4

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI